



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori POLI BORTONE, NANIA, RAMPONI,
COMPAGNA e SBARBATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 2009

Modifiche al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512,
convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590,
in materia di nomina dei direttori generali
delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

ONOREVOLI SENATORI. - Le recenti inchieste della magistratura nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ci costringono a ripensare i meccanismi di nomina delle dirigenze sanitarie, sottraendole innanzitutto al condizionamento del sistema partitico.

La legislazione in vigore conferisce infatti ampia discrezionalità alla regione nella nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, che a loro volta nominano il direttore generale e il direttore sanitario, fino alla nomina degli stessi dirigenti medici. Un sistema che privilegia inevitabilmente criteri di nomina politica piuttosto che professionale.

È del tutto evidente che l'autonomia gestionale delle ASL è di fatto limitata dal potere di nomina del direttore generale da parte della regione e che pertanto tale nomina si configura di fatto come scelta politica, che condiziona tutto il sistema dell'azienda sanitaria, riducendola a organo di natura politica.

Il presente disegno di legge, parziale e perfezionabile in sede di *iter* parlamentare, intende sottrarre l'azienda sanitaria dal condizionamento della politica, a partire dalla nomina del direttore generale, che non dovrà più essere nominato dalla regione ma dallo stesso personale iscritto nei ruoli del Servizio sanitario.

In Parlamento sono già depositati disegni di legge che si propongono l'obiettivo di ridurre la discrezionalità della regione nelle nomine e di eliminare l'influenza della politica nella gestione del Servizio sanitario nazionale. Proposte condivisibili ma che a nostro parere non risolvono radicalmente il problema: sottrarre definitivamente il potere di nomina del direttore generale alle regioni ci

pare l'unico modo per liberare le ASL dalla logica di spartizione dei partiti e ribadire l'autonomia delle strutture del Servizio sanitario nazionale.

Il presente disegno di legge introduce modifiche al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

Il comma 1 dell'articolo 1 modifica il sistema di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sostituendo la facoltà di nomina dei direttori attualmente in capo alle regioni e introducendo l'elezione diretta dei direttori generali da parte del personale iscritto nel ruolo sanitario, professionale, tecnico e amministrativo dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera dove tale personale esercita la propria mansione. I direttori generali sono eletti tra coloro che inoltrano la domanda e che devono essere in possesso dei requisiti già definiti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. All'articolo 2 si definiscono le competenze delle regioni, cui spetta il compito

di definire le procedure, in applicazione dei criteri definiti, che le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere devono applicare per l'elezione dei direttori generali nonché il potere sostitutivo della regione nella nomina dei direttori generali qualora le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere non provvedono alla loro nomina.

Infine si specifica che l'elezione dei direttori generali deve essere effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono eletti fra coloro che presentano ufficialmente la propria candidatura. Possono inoltrare la domanda i candidati residenti in tutto il territorio nazionale;

b) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «I requisiti dei candidati, di cui al quinto periodo, sono valutati da una commissione nominata dalla regione»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'elettorato attivo per l'elezione del direttore generale dell'unità sanitaria locale e delle aziende ospedaliere spetta al personale iscritto nel ruolo sanitario, professionale, tecnico e amministrativo dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera dove esercita la propria mansione.»;

d) al comma 6, le parole: «dalla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «dall'elezione».

Art. 2.

1. Entro trenta gironi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le procedure per l'elezione dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in applicazione

dei criteri previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge medesima.

2. Le procedure concernenti le elezioni dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono riattivate con nuovi avvisi per la selezione dei candidati ai sensi del comma 1 del citato decreto-legge n. 512 del 1994, convertito dalla legge n. 590 del 1994.

3. L'elezione dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono effettuate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Qualora le elezioni dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere non siano effettuate entro il termine di cui al comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla loro norma.